ASL
CITTÀ DI TORINO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
☎ 011/5661566 ☎ 011/4393111

DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

OGGETTO DELL'APPALTO

"Fornitura di procedure di reprocessing su endoscopi flessibili da destinare alle unità operative facenti uso di endoscopi flessibili delle AA.SS.LL. "Città di Torino" e TO4"

PREMESSA

Il presente documento è redatto dal Committente in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 ed, in particolare, al 3° comma che prevede *"l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze"*.

La verifica, con le modalità previste dal decreto, dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, viene effettuata a carico della Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione.

Pertanto, il presente documento stabilisce unicamente le modalità di gestione della sicurezza negli appalti di servizi e costituisce una specifica tecnica della gara in quanto promuove la cooperazione ed il coordinamento tra il committente ed appaltatore all'attuazione delle misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al fine di poter procedere alla valutazione degli eventuali rischi interferenti è necessario che ci sia, tra le parti, lo scambio delle informazioni sui rischi dovuti all'ambiente, alle attività e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il presente documento è articolato in sezioni delle quali alcune sono redatte in fase progettuale di gara d'appalto, mentre altre saranno completate successivamente in collaborazione con la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima dell'effettivo inizio dell'appalto e/o durante l'esecuzione potrà essere integrato e/o modificato a cura del committente coordinandosi e cooperando con l'appaltatore.

Si richiamano i contenuti dell'art. 26 del D.lgs 81/08 e s.m.i. di seguito integralmente riportato.

Art.26. "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3 ter. Nel caso in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto contratto riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile , ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati i prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n° 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE "Città di Torino"

CODICE FISCALE: 1163257003	
PARTITA IVA: 11632570013	
DATORE DI LAVORO: Dr. Carlo PICCO	
SEDE LEGALE: Via San Secondo 29 - 10128 Torino	
RESPONSABILE S.P.P.: Ing. Cristina PRANDI	
COORDINATORE MEDICO COMPETENTE: Dr.ssa Teresa EMANUELE,	
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Sig. BARBA Luca, Sig.ra BENEVENTO Celeste, Dott. BERTUCCI Roberto, Sig. BUDA Igor,, Sig.ra DE CANDIA Nunzia, Sig.ra EVARISTO Cinzia, Sig. FULGIONE Alfredo,, Dr. GROSSO Paolo, Sig. MANCIN Danilo, Sig.ra MARTELLA Giovanna, Sig. MICCICHÈ Salvatore, Sig. MINGHETTO Lorenzo, Dott.. MORENA Stefano, Sig.ra PESCE Elisabetta, Sig. PUGLIA Mario, Dott.ssa PIOVESAN Chiara, Sig. PUMA Marino, Sig. BOZZETTO Pierangelo, Sig.ra Maria Teresa CORVASCE, Sig.ra LOMBARDI Anna, Sig. ESPOSITO Giuseppe, Sig.ra GALLIANI Tullia, Sig. COSTANZO Davide, Sig. PRESTIFILIPPO Salvatore, Sig. SCARAMUZZA Roberto, Sig. VERNASSA Dario e Sig. ZUMBO Antonino

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA

Le modalità di espletamento delle attività oggetto del servizio sono dettagliate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare la ditta Aggiudicataria provvede con propri operatori alla fornitura della strumentazione, dei materiali di consumo dedicati e necessari per l'esecuzione di reprocessing su endoscopi flessibili, nonché garantire l'assistenza tecnica e manutentiva full-risk sulle apparecchiature oggetto della fornitura.

SEDI PRESSO CUI SI SVOLGE L'APPALTO

Le strutture dell'Azienda in cui il personale della ditta Aggiudicataria svolgerà le attività sono i presidi Ospedalieri "Maria Vittoria", "Martini" e "San Giovanni Bosco".

INFORMAZIONI DEL COMMITTENTE

In generale nei confronti dei lavoratori sono stati osservati gli obblighi in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/08 e s.m.i. con l'adozione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Tipologia di attività che l'Azienda svolge nelle zone oggetto del servizio

Attività di tipo sanitario e di assistenza ai degenti

Situazioni di interferenza

I rischi di interferenza tra il personale della ditta Aggiudicataria e gli occupanti della struttura (personale ASL e utenti) possono verificarsi in casi ordinari:

- durante il transito degli operatori dell'aggiudicataria all'interno del presidio;
- durante l'esecuzione del servizio;
- durante il trasporto dei materiali e attrezzature.

Si segnala che potrebbero configurarsi rischi di interferenza anche in situazioni straordinarie quali:

- emergenza;
- comportamento imprevedibile da parte degli utenti.

Nei luoghi di lavoro potrebbero operare anche imprese per la gestione di specifici servizi (quali ad esempi movimentazione/trasporto pazienti e materiale, facchinaggio, ristorazione, ecc..), nonché ditte per le attività di manutenzione. In presenza di personale di altre ditte appaltatrici adottare le misure previste per il personale ASL e utenza.

Identificazione dei potenziali rischi da interferenza

Nella seguente tabella sono stati individuati i rischi presenti nell'ambito lavorativo che potrebbero costituire potenziali rischi da interferenza e le relative misure da adottare:

Rischi da interferenza	Aree interessate	Misure di prevenzione
Biologico	Ospedali	Il rischio può essere connesso al contatto con i pazienti affetti da patologie infettive e alla presenza di contaminazioni ambientali (legionella , aspergillo,...) Attenersi alle misure di sicurezza previste dall'azienda evitando di toccare oggetti o strumenti dei quali non si conosca l'uso o la provenienza. Interfacciarsi con i coordinatori sanitari per l'accesso ai locali interni alle aree oggetto dei servizi. Nel caso in cui si verifichi un incidente seguire l'apposita procedura predisposta dall'aggiudicataria e segnalare l'accaduto ai referenti della Committente.
Chimico	Ospedali	Il rischio è connesso alla presenza di sostanze e preparati

		necessari alla attività sanitarie (detergenti, disinfettanti e sterilizzanti) e alla manipolazione di sostanze pericolose nei laboratori (solventi e reagenti). I materiali/sostanze/preparati eventualmente utilizzati per l'attività richiesta non dovranno contenere sostanze volatili e/o inquinanti al fine di evitare esposizioni al personale
Incendio	Ospedali	Attenersi alle norme di comportamento definite nelle procedure di emergenza Osservare quanto previsto dal DM 10/3/98 ed in particolare le misure organizzative e di tipo gestionale quali: • rispetto dell'ordine e della pulizia; • controllo delle misure e delle procedure di sicurezza; • evitare l'accumulo di materiali combustibili od infiammabili; • evitare l'ostruzione delle vie di esodo; • evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco; • rispettare il divieto di fumare.
Elettrico	Ospedali	Astenersi da eventuali interventi di tipo elettrico sugli impianti e verifica della possibilità di allacciamento di eventuali apparecchiature mediante richiesta alle Direzioni Tecniche. Utilizzo di attrezzature marcate CE conformi alla normativa vigente.
Movimentazione carichi	Ospedali	La movimentazione di materiale, attrezzature, ecc deve essere effettuata in sicurezza con personale sufficiente e con utilizzo di appositi ausili atti ad evitare spandimenti, cadute o quant'altro che possa essere di pregiudizio per la salute degli operatori e degli utenti. Il rispetto dei percorsi e l'uso di carrelli di dimensioni adeguate in relazione alle luci dei passaggi individuati
Circolazione e manovra nelle aree esterne con automezzi	Ospedali	Veicoli in circolazione: ambulanze, mezzi trasporto pazienti, autovetture private di pazienti, automezzi raccolta rifiuti, veicoli scarico e carico derrate cucina, automezzi trasporto farmaceutico, automezzi ditte manutenzione, macchinati per la movimentazione carichi, ecc. Nella circolazione all'interno delle strutture: • procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente; • impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono occupate da altri soggetti; • in caso di manovra in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc..) farsi coadiuvare da un collega a terra; • in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo (cicalino) farsi coadiuvare da

		un collega a terra.
Spostamenti a piedi	Ospedali	Negli spostamenti: • camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale; • non sostare dietro gli automezzi in sosta o in manovra; • non sostare nelle aree di deposito materiali
Scivolamento	Ospedali	Prestare attenzione alla cartellonistica Le procedure per le operazioni di pulizia prevedono che il personale addetto evidenzi la presenza di pericolo di scivolamento, posizionando gli appositi cartelli indicanti "Attenzione pavimento bagnato"
Organizzativo	Ospedali	In considerazione dello svolgimento dell'attività sanitaria e dei servizi erogati dall'aggiudicataria, concordare tempestivamente con i referenti della Committente la programmazione delle operazioni in merito ad eventuali problemi o disguidi.

In relazione alla tipologia di attività oggetto dell'appalto, non sono da prevedersi contatti diretti con i pazienti né con farmaci o sostanze ad uso sanitario.

In relazione all'emergenza relativa al rischio connesso all'insorgenza di patologia derivante dall'infezione da "Coronavirus 2019-(SARS-COV2), si ribadisce l'importanza dell'adozione delle principali misure di prevenzione al contenimento della diffusione dell'infezione, rappresentate dal rispetto delle precauzioni standard come l'igiene delle mani, l'etichetta tosse e l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione (DPI).

Si ritiene che debba essere posta particolare attenzione alle procedure da attuarsi in caso di emergenza incendi. A tale proposito si dovranno osservare le norme di comportamento elaborate e seguire le informazioni contenute nella cartellonistica affissa in cui sono richiamate semplici regole comportamentali da tenersi.

Verrà successivamente fornito un estratto del piano di emergenza che dovrà essere opportunamente divulgato agli addetti che si trovino ad operare presso le nostre strutture.

Al fine di operare in sicurezza si è ritenuto inoltre di individuare nel preposto (coordinatore infermieristico/tecnico) la figura a cui fare riferimento per le corrette procedure e informazioni necessarie nonché i soggetti individuati dall'azienda che cureranno l'esecuzione del servizio.

Accessi alle strutture

Per l'accesso alle strutture ospedaliere gli automezzi dell'Aggiudicataria dovranno utilizzare gli ingressi riservati al carico e scarico merci e non sostare al di fuori delle aree adibite a parcheggio.

Dovranno essere presi specifici accordi con i soggetti che cureranno l'esecuzione del servizio qualora si renda necessaria l'introduzione o il transito all'interno delle strutture di attrezzature particolarmente ingombranti

Disponibilità di servizi igienici

Non è prevista la disponibilità di servizi igienici diversi da quelli presenti per il pubblico presso le varie sedi né la messa a disposizione di spogliatoi o di aree di stoccaggio, né del servizio mensa.

Primo soccorso e assistenza medica di emergenza

Ferme restando le misure di primo soccorso che l'Aggiudicataria intende organizzare per il proprio personale si segnala che presso i Presidi Ospedalieri "Maria Vittoria", "Martini" e "San Giovanni Bosco" è presente un D.E.A.

Utilizzo impianti

Gli impianti presenti nelle strutture, necessari allo svolgimento del servizio sono:

- l'impianto elettrico
- gli impianti ascensore.

Tali impianti sono progettati e realizzati a regola d'arte e sono oggetto di regolare manutenzione.

Gli operatori dell'Aggiudicataria sono tenuti ad utilizzarli in modo adeguato e limitatamente alle necessità dei servizi espletati, segnalando qualsiasi problema che dovessero rilevare.

Addetti aggiudicataria

Il personale occupato dall'Aggiudicataria dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

INFORMAZIONI FORNITE DALLA AGGIUDICATARIA

Dati aggiudicataria

CODICE FISCALE
PARTITA IVA
SEDE LEGALE:
N.ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A.
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE S.P.P.
MEDICO COMPETENTE
RAPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Descrizione attività svolta presso il committente

Ulteriori informazioni che si ritiene necessario fornire in relazione ai rischi di interferenza e che si possono manifestare nello svolgimento delle attività presso il committente

---

La ditta Aggiudicataria fornisce l'estratto del proprio documento di valutazione dei rischi dove sono elencati i rischi lavorativi connessi all'attività oggetto dell'appalto.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Entrambe le parti, Committente ed Aggiudicataria, provvedono ad informare i propri operatori sui possibili rischi di interferenza dovuti allo svolgimento dell'appalto in oggetto. L'Aggiudicataria attua nei confronti dei propri operatori, anche specifiche azioni di informazione e formazione riferite non solo ai rischi specifici dell'attività, ma anche ai rischi generali dovuti allo svolgimento della stessa in ambiente sanitario.
L'azienda appaltatrice si obbliga altresì ad informare e formare sul contenuto del presente documento tutti gli eventuali subappaltatori nonché coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa,

COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l'attuazione delle relative misure da adottare non comporta costi aggiuntivi per la sicurezza.

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, verrà perfezionato e formalizzato con la ditta aggiudicataria e sottoscritto da entrambe le parti.

Le parti si impegnano a darsi reciproca immediata comunicazione di ogni eventuale variazione rispetto al presente piano al fine di poter promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 D.Lvo. 81/08 ed effettuare le revisioni del caso.

Il responsabile del contratto per l'Aggiudicataria	Il responsabile del contratto per l'ASL "Città di Torino"